

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera C.C.n. 84 del 17.12.1998
In vigore dal 01.01.1999

INDICE

Capo I - Norme Generali

- 1 - Oggetto e scopo del regolamento.**
- 2 - Terreni fabbricabili non soggetti all' imposta.**
- 3 - Decorrenza classificazione terreni edificabili.**
- 4 - Esenzioni.**
- 5 - Abitazione principale e sua pertinenza.**
- 6 - Definizione di pertinenza.**
- 7 - Valore aree fabbricabili.
- 8 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**
- 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.**
- 9 bis – Sospensione del pagamento**
- 10 - Comunicazione di variazione (abrogato)**
- 10 – Differimento termine di pagamento**
- 11 - Disciplina dei controlli.**
- 11 bis – Sanzione per l'applicazione maggiore rendita catastale definitiva (abrogato)**
- 12 - Modalità dei versamenti – Differimenti (abrogato)
- 13 - Rimborsi e compensazioni.**

Capo II - Compenso incentivante al personale addetto

- 14 - Compenso incentivante al personale addetto.**

Capo III - Norme finali

- 15 - Norme abrogate.**
- 16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.**
- 17 - Entrata in vigore del regolamento.**
- 18 - Casi non previsti dal presente regolamento.**
- 19 - Rinvio dinamico.**

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Terreni fabbricabi li non soggetti all'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

- 1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.**
- 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.**
- 3. Il coltivatore diretto pensionato conserva la qualifica di coltivatore diretto a condizione che continui a lavorare il fondo.**
- 4. Tale condizione dovrà essere dichiarata dall'interessato.
La prima comunicazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 30.06.1999 ed avrà valore per l'anno 1999 e per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni. In tal caso dovrà essere data immediata comunicazione che avrà efficacia a decorrere dal mese successivo. In caso di omessa , ritardata o infedele comunicazione, la decorrenza verrà determinata dall'Ufficio sulla base dei dati in possesso.**

Art. 3 - Decorrenza classificazione terreni edificabili.

1. L'area viene considerata edificabile dal primo giorno del mese successivo dalla definitiva approvazione regionale dello strumento urbanistico.

Art. 4 - Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, sono esenti da detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 - Abitazione principale.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)
(modificato con delib. C.C. n. 73 del 18.12.2001)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la cantina posti a servizio dell'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

5. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota dell'abitazione principale e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa.

Il soggetto passivo deve attestare, mediante una semplice comunicazione da trasmettere al Comune al momento in cui si verifica l'evento e comunque non oltre il 31.10 dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento stesso, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito.

6. Sono altresì considerate abitazioni principali quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ospitalità permanente, a condizione che non risultino locate.

Art. 6 - Definizione di pertinenza.

1. Per pertinenza del fabbricato residenziale si intende , ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che risulta asservita al fabbricato nel limite massimo di mq. 800 o in rapporto all'indice edificatorio quella eccedente la possibilità di ampliamento di mc. 400 del fabbricato esistente.

2. Per i fabbricati non residenziali la pertinenza è data dalla superficie di terreno vincolata dal volume o dalla superficie coperta esistente in rapporto all'indice di edificabilità della zona con una tolleranza del 20 %.

Art. 7 - Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal prospetto allegato "A".

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4. La Giunta Comunale ha il compito di definire i parametri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili relativa agli anni dal 1993 al 1998.

Art. 8 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando lo stesso possiede le seguenti caratteristiche:

- a) - Assenza o carenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
- b) - Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo utilizzabile;
- c) - Assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.

2. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall' Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.

Art. 9 – Versamenti.
(Modificato con delib. C.C. n. 73 del 18.12.2001)

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

2. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati dal nudo proprietario e dall'erede in luogo del soggetto passivo del tributo.

3. La disposizione di cui al comma 1, non deroga al principio sancito nel comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 504/92, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

4. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 504/92 per le somme versate per conto degli altri.

5. I versamenti effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all'anno in corso, purchè congrui, non sono sanzionabili.

Art. 9 BIS – Sospensione del pagamento.

(Aggiunto con delib. C.C. n. 73 del 18.12.2001)

1. Il Funzionario Responsabile del tributo potrà sospendere il termine di pagamento del tributo, avviso di liquidazione o di accertamento, su istanza del contribuente che comunichi di aver presentato ricorso contro atti o provvedimenti emessi da altre amministrazioni che costituiscano presupposto per la determinazione dell'importo dovuto al Comune.

2. La sospensione può essere concessa fino alla definizione del contenzioso o della cessata materia del contendere e, comunque, non oltre il termine di decadenza per la riscossione del tributo.

**Art. 10 – Differimento termine di pagamento.
(Modificato con delib. di C.C. n. 73 del 18.12.2001)**

1. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi possono versare l'imposta dovuta dal defunto e quella dovuta da loro stessi entro il termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

2. In caso di dichiarazione di interdizione, se la stessa è intervenuta nei tre mesi precedenti alla scadenza del pagamento, il tutore dell'interdetto o inabilitato può versare l'imposta nei sei mesi successivi alla scadenza originaria.

3. Il termine del versamento è altresì differito di trenta giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito da grave impedimento documentato.

Art. 11 - Disciplina dei controlli.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), nn.2 e 3)

1. Gli errori formali degli elementi dichiarati (denunce, versamenti) non sono soggetti a sanzione. La Giunta comunale, con apposita deliberazione potrà disciplinare le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera l) n.5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 11 bis – Sanzione per l' applicazione maggiore rendita catastale definitiva (a)
(Abrogato con delib. C.C. n. 73 del 18.12.2001)

Art. 12 – Modalità dei versamenti – Differimenti.
(Abrogato con delib. C.C. n. 73 del 18.12.2001)

Art. 13 - Rimborsi e compensazioni
(Modificato con delib. C.C. n. 873 del 18.12.2001)

1. Qualora il Funzionario Responsabile dell'imposta riscontri un versamento eccedente a quello dovuto, può disporre, anche in assenza di espressa richiesta del contribuente, il rimborso d'ufficio delle somme eccedenti.

2. Il rimborso avverrà secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992.

3. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. In sede di controllo, o su richiesta dell'interessato, se il Funzionario Responsabile riscontra un credito, può compensarlo con l'importo dovuto per anni diversi, compreso l'anno di imposta corrente.

CAPO II - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 14 - Compenso incentivante al personale addetto.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In applicazione del disposto dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.15dicembre 1997, n.446, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale compresa la quota del compenso incentivante da attribuirsi al personale.
Annualmente la Giunta Comunale delibera l'entità del fondo e le quote da destinare al personale e

all'acquisto d'arredamento e attrezzature.

CAPO III - NORME FINALI

Art. 15 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio del 1999, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 19 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la

normativa sopraordinata.

INTERPRETAZIONI

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2000:

Art. 2 –

Poiché l'art. 58 del D.Lgs. n. 446/97 comma 2° stabilisce che *“si considerino coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo”* si ritiene che ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del Regolamento I.C.I. l'obbligo di iscrizione nei predetti elenchi abbia decorrenza dal 01.01.1998. Per gli anni pregressi dovrà dimostrare di essere stato in possesso dei requisiti che legittimavano l'iscrizione nei predetti elenchi.

Art. 3 –

Per le aree divenute edificabili a seguito di variante al P.R.G. il requisito di edificabilità si intende che decorra dal momento in cui si è concluso il procedimento di approvazione e quindi compiuti i 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento regionale.

Art. 7 – allegato “A”

Alle aree classificate a seguito di variante come C2.1 si applicano in via analogica i coefficienti previsti per le zone residenziali periurbane zona C1.3.